

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### **Arriva finalmente il decreto che segna l'avvio del Runts**

di Luca Caramaschi



Seminario di specializzazione  
**FISCALITÀ E CONTABILITÀ  
DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE**  
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!  
accedi al sito >

Con un unico articolo che compone l'attesissimo [Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 561 del 26.10.2021](#) viene finalmente sancito l'avvio del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)** la cui istituzione presso il **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** è prevista dall'[articolo 45 D.Lgs. 117/2017](#) (Codice del Terzo Settore).

Si tratta a tutti gli effetti di una **“prima fase”** nella quale, in ossequio alle previsioni contenute nel successivo [articolo 54 del Codice del Terzo Settore](#), viene in primo luogo definito il processo di migrazione dei registri esistenti per quanto riguarda le sole **organizzazioni di volontariato** (Odv) e le **associazioni di promozione sociale** (Aps) esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Ma non solo, in quanto al sesto comma dell'unico articolo del nuovo [D.M. 561/2021](#) viene stabilito che a partire **dal 24.11.2021** potrà essere effettuata la **presentazione delle istanze di iscrizione** in una delle sezioni del Runts ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, del Regolamento introdotto con D.M. 106/2020 (**Regolamento di funzionamento del Runts**) da parte dei soggetti che vorranno **acquisire la nuova qualifica** di ETS (Ente del Terzo Settore).

Relativamente agli **enti iscritti all'anagrafe delle Onlus**, inoltre, il comma 7 unico articolo del recente decreto rinvia ad una **separata comunicazione** la definizione delle modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti previsti dall'[articolo 34, commi 1 e 2, D.M. 106/2020](#), anche ai fini della **presentazione delle richieste di iscrizione al Runts** da parte degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus.

Tornando alle Odv e alle Aps, ovvero ai soggetti definiti al pari dello Onlus **“Ets di diritto”** nonché destinatari di un regime transitorio che decorre fin dal 1° gennaio 2018, è con il successivo **D.M. n. 106 del 15 settembre 2020** (Regolamento di funzionamento del Runts) che, all'interno del Titolo VIII rubricato **“Il popolamento iniziale del RUNTS”** viene all'articolo 30 richiamato il provvedimento che doveva definire il termine a decorrere dal quale ha inizio il

**processo di trasferimento** al Runts dei dati relativi agli enti iscritti nei **registri delle Odv e delle Aps** delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle Aps.

**Termine** che, secondo quanto prevede il primo comma dell'unico articolo del recentissimo [D.M. 561/2021](#) è individuato nel prossimo **23.11.2021**.

A partire da tale data e fino al **21.02.2022** (quindi, con un periodo di 90 giorni) gli Uffici delle regioni e province autonome:

- provvederanno agli adempimenti di cui all'articolo 31, comma 1 del citato Regolamento ovvero i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome **comunicheranno telematicamente al Runts**, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C del D.M. 106/2020, i dati in loro possesso relativi alle **Aps e alle Odv già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22.11.2021**, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
- provvederanno agli adempimenti di cui all'[articolo 31, comma 2, D.M. 106/2020](#) ovvero i dati delle Aps e delle Odv aventi **procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021** saranno comunicati telematicamente al Runts in caso di esito favorevole degli stessi.

Relativamente al processo di trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle Aps, gli [articoli 32 e 33](#) del D.M. 106/2020 prevedono un termine di 30 giorni successivi al termine di cui precedente articolo 30 (**23.11.2021**) entro il quale l'Ufficio che gestisce il **Registro nazionale delle Aps comunicherà telematicamente al Runts**, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C:

- i dati delle Aps nazionali già iscritte al giorno antecedente il suddetto termine (**11.2021**), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione (l'Ufficio individua distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale delle Aps ai quali **risulti affiliato un numero non inferiore a 100 enti** iscritti al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o operative **siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome**, ai fini del popolamento iniziale della sezione del Runts riferita alle "reti associative");
- i dati delle Aps ivi iscritte in qualità di **articolazioni territoriali e circoli affiliati** al giorno antecedente il suddetto termine (**11.2021**), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione, indicando l'associazione nazionale di riferimento.

Sarà quindi **entro il 23.12.2021**, come confermato dal comma 3 dell'unico articolo del D.M. 561/2021, che l'Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il **Registro nazionale delle Aps** provvederà agli adempimenti sopra descritti.

Entro il **21.02.2022** L'Ufficio completerà il trasferimento degli atti riguardanti le Aps ai sensi dell'[articolo 32, comma 3, D.M. 106/2020](#) che prevede quanto segue:

---

*"Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS*

*trasferisce telematicamente al Runts, ai fini del deposito, entro i **novanta giorni successivi** al termine di cui all'articolo 30, **copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto** in suo possesso. La documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonché atti e documenti degli enti per i quali è stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio di provenienza. Qualora **l'amministrazione non sia più in possesso dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente interessato**, per gli enti privi di personalità giuridica è applicabile l'articolo 8, comma 5, lettera a), del presente decreto.”*

---

Ciascun ufficio competente del Runts, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procederà poi a verificare, **entro 180 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 ultimo periodo** (quindi decorrenti dal 21.02.2022), le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal decreto ministeriale, fermo restando il **perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego** entro i suddetti 180 giorni.

Infine, come ribadito dal comma 5 dell'articolo unico del recentissimo decreto, in applicazione di quanto previsto dall'[articolo 38, comma 2, D.M. 106/2020](#), i registri delle Odv e delle Aps di cui alle rispettive leggi quadro n. 266/1991 e n. 383/2000, **rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 23.11.2021**; a conclusione degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al Runts con le modalità di cui al suddetto decreto. Ai sensi del comma 3 del medesimo [articolo 38](#), **con l'avvio del Runts cessano altresì le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus**, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22.11.2021.